

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (Delibera di Assemblea Straordinaria del 14/07/2012)

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Filignano (IS), attualmente in Via C.da Valle – Loc. Varvarusa, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **“VARVARUSA GOLF CLUB Associazione Sportiva Dilettantistica”**.

Articolo 2 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse, a titolo esemplificativo, alla disciplina del Golf intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Golf, consistenti anche nella coltivazione, semina e cura di prati e tappeti erbosi, taglio, falciatura e trasporto dell'erba, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate, in modo particolare l'avviamento e la formazione al golf dei giovani di età inferiore ai diciotto anni.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle attività del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Golf e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare aderenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società allegata e/o aggregate.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine

sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e/o Federazione Italiana Golf. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio.

La qualità di socio viene efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, contro la cui decisione, se di rigetto, è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Tipologia dei soci e loro diritti dei soci

Si prevedono due tipologie di soci : il socio giocatore ed il socio non giocatore, il quale non ha diritto a partecipare alla frequentazione sportiva del campo da golf.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto appresso specificato . Tale diritto verrà automaticamente acquisto dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da consiglio direttivo e la sede sociale.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che risultino iscritti all'Associazione come soci di primo circolo, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da qualche parte degli Organi di disciplina dell'associazione, del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dagli organi di disciplina, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

L'associato radiato non può più essere ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) la commissione sportiva eletta dal direttivo;

- e) le commissioni disciplinari di 1[^]e 2[^]grado;
- f) il revisore dei conti.

Articolo 8 – Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo dalla maggioranza assoluta degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno.

In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, o dal Presidente del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza relativa del Consiglio Direttivo. che ne propongono l'ordine del giorno.

In tale casi, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che deve deliberare entro 20gg. dalla richiesta.

L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria dovrà essere convocata entro 60gg, presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione, anche mediante istituzione di una raccolta cronologica delle deliberazioni medesime da conservarsi presso la segreteria dell'associazione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

In relazione alle delibere aventi oggetto elezioni di organi potranno partecipare al voto i soci maggiorenni, che hanno acquisito la qualità di socio almeno sei mesi prima della data fissata per l'Assemblea.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati e, in caso di elezione di organi, potrà esprimere tanti voti di preferenza quanti sono i componenti dell'organo da eleggere.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di apposito avviso nella sede dell'associazione e contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Tutti i soci hanno diritto a prendere visione della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno nei cinque giorni precedenti, presso la Segreteria dell'associazione.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi dell'associazione di propria competenza e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata da consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di apposito avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Tutti i soci avranno diritto a prendere visione della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno nei cinque giorni precedenti, presso la Segreteria dell'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da n. 7(sette) membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed

il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Può partecipare alle riunioni con funzioni consultive il Presidente della Commissione Sportiva, senza diritto di voto, salvo che non faccia già parte del Consiglio Direttivo.

Può altresì partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche il Revisore dei Conti, con funzioni di controllo, senza diritto di voto.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione, anche mediante raccolta cronologica degli stessi verbali presso la Segreteria del Circolo.

Articolo 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Tali criteri saranno applicati anche agli organi associativi.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e con modalità libere, con un preavviso di almeno 1 giorno.

Il consiglio si riunisce anche se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. In tale caso, la convocazione deve essere fatta in forma scritta, anche con mezzi elettronici, almeno tre giorni prima.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui l'art. 8, comma 2;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) delegare ad uno o più componenti del Direttivo o soci attività o funzioni specifiche, da svolgersi sempre a titolo gratuito;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- h) nominare la Commissione Sportiva ed il suo Presidente

Articolo 17 – Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 – Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossione e dei pagamenti deliberati dal consiglio direttivo.

Articolo 20 – Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – La commissione sportiva

La Commissione Sportiva è composta da un numero di 3 (tre) membri nominati, compreso il Presidente, dal Consiglio Direttivo. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

La commissione sportiva rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; in ogni caso decade ogni qual volta venga a cessare il direttivo.

Articolo 22 – Compiti della Commissione Sportiva

La Commissione Sportiva ha competenze prettamente tecniche, così come di seguito indicate:

- Variazioni sull'allestimento del percorso di gioco che non comportino spese e aumenti di spese, mentre ogni decisione che comporti esborsi dovrà essere deliberata unicamente dal Direttivo;
- Scelta degli orari, formule, abbinamenti, tee time, giudici, arbitri e classifiche della gare sociali, secondo il calendario annuale gare predisposto dal direttivo;
- Predisposizione di eventuali modifiche delle regole locali;

- Gestione degli handicap di gioco applicabili alle gare sociali;
- Selezione tra gli associati dei giocatori che possono rappresentare l'associazione, in competizioni individuali o a squadre, secondo una classifica di merito annuale e/o secondo i migliori handicap;
- Direzione della manutenzione del campo, con indicazione dei lavori da svolgere al green keeper nei limiti degli impegni di spesa già assunti dal direttivo.

Articolo 23 – La commissione di disciplina di 1^ e 2^ istanza

Le Commissioni di disciplina sono competenti a decidere in ordine a tutte controversie che insorgano nell'ambito della attività sociale e/o sportiva tra i singoli soci, nonché a giudicare tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci.

La commissione di disciplina di 1° istanza può essere monocratica o collegiale ; se collegiale, è composta di n. 3 (tre) membri. In ogni caso viene nominato anche un componente supplente.

La commissione di disciplina di 2^ istanza è collegiale ed è composta di n.3 (tre) membri, oltre un supplente.

Tutti i componenti vengono scelti tra i soci che non ricoprono altre cariche sociali; i componenti vengono eletti dall'assemblea, che sceglie anche i relativi presidenti, e restano in carica per 4 (quattro) anni ed in ogni caso decadono qualora decada il Consiglio Direttivo. L'assemblea medesima elegge anche i componenti supplenti, nei limiti di n.1 (uno) per ogni commissione.

Le decisioni delle commissioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

Si demanda ad un successivo Regolamento Organico, da adottarsi da parte dell'assemblea ordinaria, per la specifica indicazione delle modalità procedurali cui le commissioni di 1° e di 2° istanza dovranno attenersi.

Articolo 24 – Il Revisore dei conti

Ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Circolo verificando i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci e non può ricoprire altre cariche sociali. Viene eletto dall'Assemblea e resta in carica per n.4 anni ed in ogni caso decade qualora decada il Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno di riferimento, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività, anche commerciali, organizzate dall'associazione.

Articolo 27 –Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie di natura non disciplinare insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di appartenenza.

Articolo 29 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti del solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – Norma transitoria

Ogni variazione riguardante gli organi associativi avrà efficacia a decorrere dalla prossima nomina degli stessi.

Articolo 31 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di appartenenza ed in subordine le norme del Codice Civile.